

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr.

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 ter e segg. legge n.3/2012

vista l'istanza n. 2019 presentata dai coniugi , meglio generalizzati in ricorso, residenti in __) ed esaminata la documentazione allegata; vista la relazione della dr. _, nominato gestore della crisi; ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art.14ter legge n.3/2012; ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del

visto l'art.14 quinquies legge cit.;

gestore della crisi sopra indicato;

dichiara

- 1) aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di per la durata minima di anni quattro;
- 2) nomina liquidatore la di , dottore commercialista con studio in la quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018;
- 3) autorizza sin da ora il liquidatore ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps e così via) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria di
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda



sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Bresciaoggi entro trenta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro delle Imprese se il debitore vi è iscritto;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. dispone, versi alla procedura la somma di € conformemente alla proposta, che 700,00 mensile, salva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica dei suddetti debitori, che anche il liquidatore dovrà segnalare e fermo l'obbligo di versare annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento; ferma l'inopponibilità alla procedura di liquidazione delle cessioni del quinto dello stipendio ove sussistenti;
- g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte. Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 29.5.2019

Il giudice delegato

Dr.